



## PROVINCIA DI SALERNO - SETTORE AMBIENTE

# Dichiarazione di avvenuta manutenzione Impianti Termici 2014 - 2015

## Norme relative in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici

(Legge n.10 del 09/01/91 - DPR n.412 del 26/08/93 - DPR n.551 del 21/12/99 - D.Lgs. n.192 del 19/08/05 - D.Lgs. n.311 del 29/12/06 - DPR n. 74 del 16/4/2013 e della Legge 90/2013 e s.m.i.)

Sin dal 2004, la **Provincia di Salerno - Settore Ambiente** effettua il **Servizio di Verifica degli Impianti Termici** presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava de' Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore). Nello svolgimento del servizio, la Provincia viene affiancata dalla propria Società in house **Arechi Multiservice SpA**, già titolare del servizio negli anni precedenti. A seguito dell'emanazione del DPR 74/2013, la Regione Campania, salvo nuove disposizioni, ha confermato la delega all'Ente Provincia di Salerno per lo svolgimento dell'attività.

### 1) Autodichiarazione: perché farla?

Non saranno sottoposti ad ispezione da parte degli impianti per i quali sia pervenuta la pratica di autodichiarazione (rapporto di controllo di efficienza energetica + contributo, vd. paragrafo 5) ritenuta priva di criticità a seguito di istruttoria (Art. 9, c. 9, lett. a) del DPR 74/2013).

### 2) Impianti termici da autodichiarare

Tutti gli impianti installati in edifici **pubblici e privati** (art. 1, c. 2 del DPR/2013) ubicati nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti come di seguito individuati:

- a. impianti termici per la climatizzazione invernale potenza sup. a 10 kW
- b. impianti termici per la climatizzazione estiva potenza sup. a 12 kW
- c. impianti termici per la preparazione dell'acqua calda centralizzata per usi igienici sanitari
- d. stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radianti, quando fissi, se la somma delle loro potenze nominali al focolare è superiore a 5 kW.

Sono esclusi gli impianti come previsto dall' art. 3, comma 3 del D. Lgs. 192/2005, modificato dalla Legge n. 90/2013.

### 3) Responsabilità dell'impianto

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sono affidati al responsabile dell'impianto (proprietario o utilizzatore dell'impianto termico a qualsiasi titolo – affitto, comodato d'uso, ecc., amministratori di condominio, amministratori o rappresentanti legali in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche).

L'art. 6 del DPR 74/2013 stabilisce condizioni e modalità per la delega a soggetto terzo.

### 4) Periodicità del controllo e manutenzione dell'impianto

Le operazioni di controllo devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i, conformemente a:

- a. alle istruzioni tecniche per uso e manutenzione rese disponibili dalla installatrice (DPR 74/2013, Art. 7, c. 1);
- b. in assenza di quanto al punto "a", alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante relative allo specifico modello (DPR 74/2013, Art. 7, c. 2);
- c. in assenza di quanto al punto "b", alle prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI (DPR 74/2013, Art. 7, c. 3).

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR 74/2013 su impianti termici di climatizzazione invernale (Pn>10kW) e di climatizzazione estiva (Pn>12kW), si effettua il controllo di efficienza energetica secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 74/2013.

Fino alla data di emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7, c. 6 del DPR 74/2013, sarà possibile utilizzare i modelli di cui agli allegati "G" ed "F" del D.Lgs. 311/2006.

### 5) Autodichiarazione: cos'è e cosa fare?

Durante il periodo di campagna di autodichiarazione e, cioè, dal **1 febbraio al 15 dicembre 2014** a norma dell'art. 10, c. 3, lett. c del DPR 74/2013 andrà

corrisposto un contributo quantificato in base alla potenza dell'impianto come specificato nella tabella A (Regolamento Provinciale approvato con D.G.P. 26/2008) da versare a mezzo del **conto corrente postale n. 1004041396**, intestato a "PROVINCIA DI SALERNO - Settore Ambiente, verifiche impianti termici - AUTODICHIARAZIONE" o di codice **IBAN: IT25D0760115200001004041396** e specificando la **causale: "Autodichiarazione Impianto Termico – codice impianto n....."**.

La trasmissione dell'intera pratica di autodichiarazione (rapporto di controllo + ricevuta di versamento) andrà fatta pervenire presso la sede della:

**Arechi Multiservice SpA, V.le A. De Luca, 22/I - Zona Industriale, 84131 Salerno** entro e non oltre i 15 giorni successivi alla chiusura della campagna.

**Termine ultimo per la consegna: 31 dicembre 2014**

### 6) Ispezioni dell'Ente

A partire dalla chiusura della campagna di autodichiarazione, L'Ente Provincia di Salerno, per il tramite della propria Società *in-house* Arechi Multiservice SpA, darà inizio all'attività di ispezione degli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 9 del DPR 74/2013 e s.m.i.

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, tra gli altri, saranno ispezionati quegli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali, in fase di istruttoria, siano emersi elementi di criticità.

Il costo delle ispezioni è riportato alla tabella "B" (Regolamento Provinciale approvato con D.G.P. 26/2008).

La Provincia di Salerno, a mezzo dei tecnici delegati, non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente ispezioni.

Tab. A - Tariffa per Autodichiarazione	
Impianto termico con potenza nominale in kW	Tariffa
Minore di 35 kW	€ 16,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW	€ 32,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW	€ 48,00
Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 kW	€ 60,00
Maggiore o uguale a 350 kW	€ 72,00
<i>Per ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore</i>	€ 16,00

Tab. B - Tariffa per Verifica di Ufficio	
Impianto termico con potenza nominale in kW	Tariffa
Minore di 35 kW	€ 80,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW	€ 100,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW	€ 120,00
Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 kW	€ 200,00
Maggiore o uguale a 350 kW	€ 300,00
<i>Per ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore</i>	€ 80,00

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

G. D'Acunzi

**IL PRESIDENTE**

A. Iannone



## PROVINCIA DI SALERNO - SETTORE AMBIENTE

### Dichiarazione di avvenuta manutenzione Impianti Termici 2014 - 2015

#### Norme relative in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici

(Legge n.10 del 09/01/91 - DPR n.412 del 26/08/93 - DPR n.551 del 21/12/99 - D.Lgs. n.192 del 19/08/05 - D.Lgs. n.311 del 29/12/06 - DPR n. 74 del 16/4/2013 e della Legge 90/2013 e s.m.i.)

Sin dal 2004, la **Provincia di Salerno - Settore Ambiente** effettua il **Servizio di Verifica degli Impianti Termici** presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava de' Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore). Nello svolgimento del servizio, la Provincia viene affiancata dalla propria Società in house **Arechi Multiservice SpA**, già titolare del servizio negli anni precedenti. A seguito dell'emanazione del DPR 74/2013, la Regione Campania, salvo nuove disposizioni, ha confermato la delega all'Ente Provincia di Salerno per lo svolgimento dell'attività.

#### 1) Autodichiarazione: perché farla?

Non saranno sottoposti ad ispezione da parte degli impianti per i quali sia pervenuta la pratica di autodichiarazione (rapporto di controllo di efficienza energetica + contributo, vd. paragrafo 5) ritenuta priva di criticità a seguito di istruttoria (Art. 9, c. 9, lett. a) del DPR 74/2013).

#### 2) Impianti termici da autodichiarare

Tutti gli impianti installati in edifici **pubblici e privati** (art. 1, c. 2 del DPR/2013) ubicati nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti come di seguito individuati:

- a. impianti termici per la climatizzazione invernale potenza sup. a 10 kW
- b. impianti termici per la climatizzazione estiva potenza sup. a 12 kW
- c. impianti termici per la preparazione dell'acqua calda centralizzata per usi igienici sanitari
- d. stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radianti, quando fissi, se la somma delle loro potenze nominali al focolare è superiore a 5 kW.

Sono esclusi gli impianti come previsto dall' art. 3, comma 3 del D. Lgs. 192/2005, modificato dalla Legge n. 90/2013.

#### 3) Responsabilità dell'impianto

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sono affidati al responsabile dell'impianto (proprietario o utilizzatore dell'impianto termico a qualsiasi titolo – affitto, comodato d'uso, ecc., amministratori di condominio, amministratori o rappresentanti legali in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche).

L'art. 6 del DPR 74/2013 stabilisce condizioni e modalità per la delega a soggetto terzo.

#### 4) Periodicità del controllo e manutenzione dell'impianto

Le operazioni di controllo devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e simili, conformemente a:

- a. alle istruzioni tecniche per uso e manutenzione rese disponibili dalla installatrice (DPR 74/2013, Art. 7, c. 1);
- b. in assenza di quanto al punto "a", alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante relative allo specifico modello (DPR 74/2013, Art. 7, c. 2);
- c. in assenza di quanto al punto "b", alle prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI (DPR 74/2013, Art. 7, c. 3).

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR 74/2013 su impianti termici di climatizzazione invernale (Pn>10kW) e di climatizzazione estiva (Pn>12kW), si effettua il controllo di efficienza energetica secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 74/2013.

Fino alla data di emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7, c. 6 del DPR 74/2013, sarà possibile utilizzare i modelli di cui agli allegati "G" ed "F" del D.Lgs. 311/2006.

#### 5) Autodichiarazione: cos'è e cosa fare?

Durante il periodo di campagna di autodichiarazione e, cioè, dal **..... febbraio al 15 dicembre 2014** a norma dell'art. 10, c. 3, lett. c del DPR 74/2013 andrà

corrisposto un contributo quantificato in base alla potenza dell'impianto come specificato nella tabella A (Regolamento Provinciale approvato con D.G.P. 26/2008) da versare a mezzo del **conto corrente postale n. 1004041396**, intestato a "PROVINCIA DI SALERNO - Settore Ambiente, verifiche impianti termici - AUTODICHIARAZIONE" o di codice **IBAN: IT25D0760115200001004041396** e specificando la **causale: "Autodichiarazione Impianto Termico – codice impianto n. ...."**.

La trasmissione dell'intera pratica di autodichiarazione (rapporto di controllo + ricevuta di versamento) andrà fatta pervenire presso la sede della:

**Arechi Multiservice SpA, V.le A. De Luca, 22/I - Zona Industriale, 84131 Salerno** entro e non oltre i 15 giorni successivi alla chiusura della campagna.

**Termine ultimo per la consegna: 31 dicembre 2014**

#### 6) Ispezioni dell'Ente

A partire dalla chiusura della campagna di autodichiarazione, L'Ente Provincia di Salerno, per il tramite della propria Società in-house Arechi Multiservice SpA, darà inizio all'attività di ispezione degli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 9 del DPR 74/2013 e s.m.i.

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, tra gli altri, saranno ispezionati quegli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali, in fase di istruttoria, siano emersi elementi di criticità.

Il costo delle ispezioni è riportato alla tabella "B" (Regolamento Provinciale approvato con D.G.P. 26/2008).

La Provincia di Salerno, a mezzo dei tecnici delegati, non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente ispezioni.

Tab. A - Tariffa per Autodichiarazione	
Impianto termico con potenza nominale in kW	Tariffa
Minore di 35 kW	€ 16,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW	€ 32,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW	€ 48,00
Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 kW	€ 60,00
Maggiore o uguale a 350 kW	€ 72,00
<i>Per ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore</i>	€ 16,00

Tab. B - Tariffa per Verifica di Ufficio	
Impianto termico con potenza nominale in kW	Tariffa
Minore di 35 kW	€ 80,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW	€ 100,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW	€ 120,00
Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 kW	€ 200,00
Maggiore o uguale a 350 kW	€ 300,00
<i>Per ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore</i>	€ 80,00


**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

G. D'Acunzi

**IL PRESIDENTE**

A. Iannone

La nostra sede è nella zona industriale di Salerno



## PIANO TARIFFARIO

Tab. A - Tariffa per Autodichiarazione  
potenza nominale in kW

Minore di 35 kW	€ 16,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW	€ 32,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW	€ 48,00
Maggiore o uguale a 116 kW e minore di 350 kW	€ 60,00
Maggiore o uguale a 350 kW	€ 72,00
Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore	€ 16,00

### Attenzione:

Gli impianti per i quali non per viene dichiarazione di avvenuta manutenzione verranno sottoposti a ispezione onore a carico del responsabile dell'impianto secondo le tariffe previste nella seguente tabella B

Tab. B - Tariffa per Verifica di Ufficio  
potenza nominale in kW

Minore di 35 kW	€ 80,00
Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW	€ 100,00
Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW	€ 120,00
Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 kW	€ 200,00
Maggiore o uguale a 350 kW	€ 300,00
Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore	€ 80,00

## Per informazioni e recapito pratiche:

Una buona e regolare manutenzione equivale a risparmio, sicurezza e rispetto per l'ambiente!



Viale Andrea De Luca, 22/I  
Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno  
tel.: 089.30.61.132 / 089.30.61.039 (dalle h 09:00 alle 12:00)

Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno

## Norme relative in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici

(Legge n. 109/1-DPR n.4/12/99 - DPR n. 85/1/99 - DPR n. 74/13 - D.Lgs. n.192/05 - D.Lgs. n.31/1/06 - DPR n.74/13 - Legge 9/03 e s.m.i.)

Sin dal 2004, la Provincia di Salerno - Settore Ambiente effettua il Servizio di Verifica degli Impianti Termici presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava de' Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore). Nello svolgimento del Servizio verrà affiancata dalla propria Società in house Arechi Multiservice SpA già titolare del servizio negli anni precedenti. A seguito dell'erianizzazione del DPR 74/13, la regione Campania, salvo nuove disposizioni, ha delegato l'Ente Provincia di Salerno allo svolgimento dell'attività.

### **1) Autodichiarazione: perché farla?**

Gli impianti i quali sia pervenuta la pratica di autodichiarazione (rapporto di controllo di efficienza energetica più contributo, vd p.5) per la quale, in fase di accertamento non sia stato rilevata criticità, non saranno sottoposti ad ispezioni (art. 9 c. 9 del Dpr 74/13).

### **2) Impianti termici da autodichiarare**

Tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati (art. 1, c. 2 del DPR/2013) ubicati nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti come di seguito individuati:

impianti termici per la climatizzazione invernale potenza sup. a 10 kW

impianti termici per la preparazione dell'acqua calda centralizzata per usi igienici sanitari

stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiente, quando fissi, se la somma delle loro potenze nominali al focolare è superiore a 5 kW.

Sono esclusi gli impianti come previsto dall' art. 3, comma 3 del D. Lgs. 192/2005, modificato dalla Legge n. 90/2013.

### **3) Responsabile dell'impianto: chi è?**

#### **5) Autodichiarazione: cos'è e cosa fare?**

Durante il periodo di campagna di autodichiarazione e, cioè, dal **01 febbraio al 15 dicembre 2014** il responsabile dell'impianto (proprietario o utilizzatore dell'impianto termico a qualsiasi titolo - affitto, comodato d'uso, ecc., amministratori di condominio, amministratori o rappresentanti legali in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche).

L'art. 6 del DPR 74/2013 stabilisce condizioni e modalità per la delega a soggetto terzo.

#### **4) Periodicità del controllo e manutenzione dell'impianto**

La per le operazioni di controllo devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 e simili, conformemente a:

alle istruzioni tecniche per uso e manutenzione rese disponibili dalla installatrice (DPR 74/2013, Art. 7, c. 1);  
in assenza di quanto al punto "a", alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante relative allo specifico modello (DPR 74/2013, Art. 7, c. 2);  
in assenza di quanto al punto "b", alle prefaccizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI (DPR 74/2013, Art. 7, c. 3).

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR 74/2013 su impianti termici di climatizzazione invernale (Pn>10kW) e di climatizzazione estiva (Pn>12kW), si effettua il controllo di efficienza energetica secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 74/2013.

Fino alla data di emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7, c. 6 del DPR 74/2013 sarà possibile utilizzare i modelli di cui agli allegati "G" ed "F" del D.Lgs. 31/1/2006.

In particolare, secondo quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, tra gli altri, saranno ispezionati quegli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetico o per i quali, in fase di accertamento, siano emersi elementi di criticità. Il costo delle ispezioni è riportato alla tabella "B" (Regolamento Provinciale approvato con D.G.P. 26/2008).

La Provincia di Salerno, a mezzo dei tecnici delegati, non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente ispezioni. A partire dalla chiusura della campagna di autodichiarazione, istruttoria, siano

### **6) Ispezione dell'Ente**

A partire dalla chiusura della campagna di autocertificazione l'Ente Provincia di Salerno, per il tramite della propria Società house Arechi Multiservice SpA, darà inizio all'attività di ispezione degli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 9 del DPR 74/2013 e s.m.i.

### **7) Termine ultimo per la consegna: 31 dicembre 2014**